

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI

PREMESSO CHE IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

- tratta i soli dati personali, sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
- raccoglie detti dati, di regola, presso l'interessato o presso l'Ente stesso;
- verifica periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
- tratta i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
- conserva i dati giudiziari ed idonei a rivelare lo stato di salute separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;

VISTE

le restanti disposizioni del Codice;

RITENUTO

di individuare analiticamente le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi Titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo Titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;

RITENUTO

altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Consiglio deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO

che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle

garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, a richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

VISTO

il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

VISTO

lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati predisposto dal Garante;

VERIFICATA

la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

CONSIDERATA

la necessità di dare a detto regolamento diffusione nell'ambito del Consiglio e dell'Ordine Professionale stesso attraverso la pubblicazione nel sito Internet Istituzionale del Consiglio.

APPROVA

il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice:

Articolo 1

(Oggetto e individuazione delle finalità istituzionali)

1. Il presente regolamento, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali identifica le tipologie di dati e di operazioni indispensabili al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, per perseguire le finalità istituzionali espressamente individuate da previsioni normative.
2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - a) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti;
 - b) le funzioni svolte per mezzo di convenzioni, accordi, intese e mediante gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente.

c) le funzioni collegate all'accesso ed all'erogazione dei servizi resi dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

3. Scopo del presente regolamento è il garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e giuridiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale degli Iscritti all'Ordine e di tutti coloro che hanno rapporti con il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

4. Il Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati adotta idonee e preventive misure di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il Consiglio adotta altresì le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/03.

Articolo 2

(Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto)

1. Ai sensi dell'Art. 1, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, per le finalità istituzionali, tratta le seguenti tipologie di dati mediante i tipi di operazioni di seguito indicati.

2. Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

3. Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, effettua il trattamento di dati che per loro stessa natura sono identificabili come personali, sensibili (sanitari: patologie attuali e terapie in corso) e giudiziari (relativamente a provvedimenti disciplinari intercorsi o influenti sull'esercizio della professione).

4. Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati effettua il trattamento dei dati personali relativamente alle seguenti categorie di interessati:

- a) Dipendenti;
- b) Consulenti;
- c) Collaboratori;
- d) Fornitori;
- e) Membri del Consiglio;
- f) Iscritti all'Ordine Professionale.

5. Il contesto nel quale avviene il trattamento è identificato con le funzioni istituzionali caratteristiche

di un Ordine Professionale. In particolar modo il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati è organizzato in tre (3) uffici interni:

- a) Ufficio Segreteria ed Affari Generali - effettua, avvalendosi anche di strumenti elettronici, il trattamento di dati personali, sensibili e giudiziari, in riferimento alle funzioni relative a:
 - a. Segreteria dell'Organo Politico;
 - b. Protocollo;
 - c. Redazione, Dattilografia ed Archiviazione;
 - d. Gestione della Corrispondenza;
 - e. Gestione Ricorsi;
 - f. Gestione Concorsi e Bandi;
 - g. Comunicazione e Gestione Grandi Eventi.
- b) Ufficio Legale e Banca Dati - effettua, avvalendosi anche di strumenti elettronici, il trattamento di dati personali e giudiziari, in riferimento alle funzioni relative a:
 - a. Elaborazione Pareri Legali;
 - b. Accesso al Protocollo;
 - c. Accesso ai Verbali del Consiglio;
 - d. Pubblicazione sul Sito Internet Istituzionale delle Sentenze e dei Ricorsi Giudiziari, riconducibili agli Iscritti all'Ordine o riferibili all'esercizio della professione.
- c) Ufficio Amministrazione e del Personale - effettua, avvalendosi anche di strumenti elettronici, il trattamento di dati personali e sensibili, in riferimento alle funzioni relative a:
 - a. Gestione del Personale (incluse le certificazioni e valutazioni sanitarie ed i dati relativi all'appartenenza sindacale dei dipendenti);
 - b. Gestione Amministrativa e Contabile;
 - c. Gestione Fornitori e Consulenti;
 - d. Gestione dell'Organo Politico;

Articolo 3 (Definizioni)

1. Dati Personali:

...Il dato personale, ai sensi dell' art. 4, comma 1, lett. b) del D.lgs. 196/03, è qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale...

2. Dati Sensibili:

... Il dato sensibile, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del D.lgs. 196/03, è quel dato personale

idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti politici, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché il dato personale idoneo a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato ...

3. Dati Giudiziari:

... il dato giudiziario, ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. e) del D.lgs. 196/03, è quel dato personale idoneo a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

4. Trattamento dei dati personali:

...Con l'espressione "trattamento", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D.lgs. 196/03, deve intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca di dati...

5. Ai fini del presente regolamento, per le ulteriori definizioni di banca dati di titolare, di responsabile, di incaricato, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di comunicazione elettronica e di Garante, si fa riferimento a quanto previsto dal D.lgs 196/03, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2.

Articolo 4

(Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite)

1. Qualunque trattamento di dati personali da parte del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi dell'art. 18, comma 2 D.lgs. 196/03, al fine di adempiere a compiti ad essa attribuiti da leggi e regolamenti.

2. E' possibile effettuare trattamenti relativi a dati diversi da quelli sensibili e giudiziari anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente, fermo restando l'esercizio di funzioni istituzionali.

3. Il trattamento dei dati sensibili è invece consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

4. Nei casi in cui una disposizione specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in relazione ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici con atto di natura regolamentare di cui all'art. 20, comma 2 del D.lgs. 196/03.
5. In ottemperanza ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati, la pubblicazione delle deliberazioni contenenti dati sensibili deve avvenire previa selezione dei soli dati la cui inclusione nelle deliberazioni medesime sia realmente necessaria per il raggiungimento delle finalità proprie di ciascun provvedimento.
6. I soggetti cui si riferiscono le informazioni di carattere sensibile devono essere individuati attraverso l'utilizzo del numero di matricola, se trattasi di dipendenti del Consiglio, ovvero delle iniziali del nome e del cognome, se trattasi di Iscritti all'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati o di soggetti esterni.
7. Allorché i dati sensibili e giudiziari possano essere isolati dal contesto del provvedimento, senza comprometterne la necessaria motivazione, essi sono riportati in allegati non costituenti parte integrante del provvedimento medesimo.
8. Il trattamento dei dati deve essere effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato.
9. Oggetto del trattamento devono essere i soli dati essenziali per lo svolgimento delle attività istituzionali.
10. I dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi. I dati devono essere esatti, aggiornati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono raccolti e trattati.
11. Nei trattamenti è autorizzata solo l'esecuzione delle operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
12. E' compito del Responsabile del trattamento verificare periodicamente la liceità e la correttezza dei trattamenti, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisca di propria iniziativa.
13. I dati che, anche a seguito di verifiche, risultassero eccedenti, non pertinenti o non indispensabili, non potranno essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto che li contiene.
14. I trattamenti di dati effettuati impiegando anche dati di più titolari diversi dal Consiglio

Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (interconnessione di banche dati), sono utilizzati nelle sole ipotesi previste da espressa disposizione di legge.

15. I dati giudiziari ed i dati idonei a rivelare lo stato di salute e l'appartenenza sindacale sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo. In ogni caso devono essere adottate misure tecniche tali da garantire che i dati personali, sensibili o giudiziari, siano accessibili ai soli incaricati di trattamento e nella misura strettamente indispensabile allo svolgimento delle mansioni di ciascuno.

16. La comunicazione di dati personali da parte del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ad altri soggetti pubblici è ammessa solo quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 2, D.lgs. 196/03). In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dalla data di comunicazione obbligatoriamente preventiva al Garante e non sia stata adottata dall'Autorità diversa determinazione (art. 39, comma 2, D.lgs. 196/03).

17. La comunicazione da parte del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di dati personali a privati e la diffusione sono ammesse unicamente quando siano previste da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3 D.lgs. 196/03).

18. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi (art. 22, comma 8 D.lgs. 196/03).

19. Nell'ambito di attività istituzionali del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati non vi è la necessità di richiedere il consenso dell'interessato, fermo restando il rispetto dell'obbligo dell'informativa per quanto concerne fornitori, consulenti e terze persone, esterne al Consiglio ed all'Ordine.

20. Il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f) del D.lgs. 196/03, è il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, provvede, nei casi previsti dalla legge (eventualmente avvalendosi di fornitori terzi):

- a. ad assolvere l'obbligo di notificazione al Garante;
- b. a richiedere, ove necessario, le autorizzazioni e ad effettuare le dovute comunicazioni all'Autorità Garante per il trattamento o la comunicazione dei dati;
- c. ad adottare, per quanto di competenza, le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, redigendo ed aggiornando il Documento Programmatico sulla Sicurezza;
- d. ad impartire ai Responsabili le necessarie istruzioni per la corretta gestione e tutela dei dati

personali, ivi compresa la salvaguardia della loro integrità e sicurezza;

- e. a verificare periodicamente l'osservanza dell'attività svolta dai Responsabili rispetto alle istruzioni impartite, anche con riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza dei dati;
- f. a provvedere alla formazione degli incaricati del trattamento dei dati personali, attraverso la previsione di interventi formativi, al fine di renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative

attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare medesimo.

21. Il Responsabile del trattamento dei dati personali compie tutto quanto è necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in tema di riservatezza; in particolare ha il dovere di osservare e fare osservare le precauzioni individuate nel piano di sicurezza dei dati personali elaborato dal Consiglio. Il Responsabile del trattamento dei dati è nominato per iscritto dal Titolare del trattamento; a sua volta nomina per iscritto gli incaricati del trattamento. Il Responsabile è tenuto a:

- a. fornire al Titolare o a chi da lui individuato (eventualmente un terzo incaricato), le informazioni richieste;
- b. comunicare tempestivamente al Titolare o a chi da lui individuato (eventualmente un terzo incaricato), tutte le questioni rilevanti ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- c. comunicare al Titolare o a chi da lui individuato (eventualmente un terzo incaricato) i trattamenti in essere all'interno del proprio settore di competenza, l'inizio di ogni nuovo trattamento e la cessazione o modifica di quelli esistenti, ai fini della compilazione e del continuo aggiornamento dell'anagrafe dei trattamenti.

22. Gli Incaricati sono identificati in tutti coloro che siano autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento di dati. Essi hanno accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria al trattamento. Gli Incaricati devono eseguire i trattamenti secondo le disposizioni date dal Responsabile del trattamento, dal quale sono nominati per iscritto.

23. Agli Enti, agli organismi, agli altri soggetti pubblici e privati esterni al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, ai quali siano affidati attività o servizi, con esclusivo riferimento alle connesse operazioni di trattamento di dati, viene attribuita la qualità di Responsabile ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 196/03. Negli accordi con le strutture accreditate e nei contratti di affidamento di attività o di servizi all'esterno del Consiglio (outsourcing), previo consenso del Titolare, può essere inserita apposita clausola di garanzia con la quale il soggetto accreditato o affidatario si impegna, per i trattamenti di dati effettuati in forza del rapporto contrattuale,

all'osservanza delle norme di legge sulla protezione dei dati personali e delle disposizioni del Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati in materia. Le strutture interne competenti per la stipula e la conservazione dei contratti effettuano una costante ricognizione dei contratti in essere, al fine di provvedere agli adempimenti di legge, all'eventuale nomina a Responsabile esterno del soggetto cui sia affidata l'attività o il servizio, ovvero all'inserimento nei contratti medesimi della clausola di garanzia di cui al precedente capoverso. L'elenco di tali contratti deve essere inviato al Responsabile.

24. Ai sensi e per gli effetti degli articoli da 33 a 36 del D.lgs. 196/03 e dell'Allegato B del medesimo codice, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati aggiorna annualmente il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati sulla base dell'analisi dei rischi che incombono, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento, delle misure in essere e da adottare, nonché dei criteri e delle modalità di ripristino della disponibilità dei dati. Il Documento Programmatico sulla Sicurezza contiene espressa previsione circa la formazione necessaria ai responsabili e incaricati del trattamento dei dati sensibili. Tale documento deve rendere edotti tutti i soggetti responsabili ed incaricati circa i rischi che incombono sui dati sensibili e giudiziari trattati, le misure disponibili per prevenire eventi dannosi, i profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano, delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate.

Articolo 5 (Fonte normativa)

1. Il trattamento dei dati effettuato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati si riferisce alle normative in materia di Ordinamento delle Professioni.